



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DISCIPLINARE DI GARA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO NEL COMUNE DI BERNALDA (MT), CODICE RENDIS 17IR004/G1" – CUP G83B16000010001, CIG BD7454C30C

<i>PREMESSE</i>	4
1. <i>PIATTAFORMA TELEMATICA</i>	4
1.1 <i>LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</i>	4
1.2 <i>DOTAZIONI TECNICHE</i>	5
1.3 <i>IDENTIFICAZIONE</i>	5
2. <i>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i>	5
2.1 <i>DOCUMENTI DI GARA</i>	5
2.2 <i>CHIARIMENTI</i>	5
2.3 <i>COMUNICAZIONI</i>	6
3. <i>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i>	6
4. <i>LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO</i>	7
5. <i>TERMINE DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</i>	7
6. <i>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i>	7
7. <i>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</i>	8
8. <i>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</i>	10
8.1 <i>INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</i>	13
8.2 <i>INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI</i>	13
9. <i>AVVALIMENTO</i>	14
10. <i>SUBAPPALTO</i>	14
11. <i>GARANZIE</i>	15
12. <i>SOPRALLUOGO</i>	16
13. <i>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</i>	16
14. <i>MODALITÀ DI RECAPITO DELL'OFFERTA</i>	16
15. <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	18
16. <i>CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA</i>	18
16.1 <i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA</i>	19
16.2 <i>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14</i>	20
16.3 <i>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</i>	20
16.4 <i>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</i>	21
17. <i>OFFERTA TECNICA</i>	22
18. <i>OFFERTA ECONOMICA</i>	23
19. <i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	23
19.1 <i>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</i>	23
19.2 <i>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</i>	26
19.3 <i>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</i>	27
19.4 <i>METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI</i>	27
20. <i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	27
21. <i>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i>	27
22. <i>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	28
23. <i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</i>	28

24.	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	29
25.	<i>AGGIUDICAZIONE DELL 'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</i>	29
26.	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	30
27.	<i>CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	31
28.	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	31
29.	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	31
30.	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	31

PREMESSE

Con Decreto n. 596 del 21 ottobre 2026, il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata ha deciso di affidare attraverso un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice) *Il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino nel comune di Bernalda (MT), Codice ReNDIs 17IR004/G1*.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Bernalda (MT), codice NUTS ITF52. CUP: G83B16000010001, CIG BD7454C30C.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, e-mail alessandra.sangiaco@supporto.regione.basilicata.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronicIDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “[Regole di utilizzo della piattaforma](#)”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “[Regole di utilizzo della piattaforma](#)”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “[Regole di utilizzo della piattaforma](#)”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite la sezione “[Help desk operatori economici](#)”, presente sul Portale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) progetto di fattibilità tecnico economica;
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara;
- d) domanda di partecipazione;
- e) dichiarazione impresa ausiliaria (se del caso);
- f) documento di gara unico europeo;
- g) dichiarazione antimafia;
- h) [istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della piattaforma](#).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul Portale di eProcurement al link <https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00730>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **16 novembre 2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti al link <https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00730> previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **21 novembre 2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma al link <https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00730>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nel dettaglio della presente procedura al link <https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00730>. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del Codice, rubricato *"Principio del risultato"*, il cui importo è così dettagliato:

		Importi €
1	Importo lavori (a misura)	7.309.193,61
2	Costi della sicurezza	51.843,79
I	Totale Importo lavori	7.361.037,40
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva compreso CNPAIA	110.800,00
T	Importo Totale Appalto (1 + 2 + 3)	7.471.837,40
4	Importo massimo per quinto d'obbligo	1.472.207,48
V	Valore globale stimato dell'appalto (T + 4)	8.944.044,88
W	Costo della manodopera	1.195.239,06

In merito al corrispettivo per la progettazione esecutiva, alla luce di quanto previsto dagli artt. 9, comma 2 e 41, comma 15-bis, del Codice, si precisa che, per il 65% dell'importo l'elemento relativo al prezzo assume forma fissa, il restante 35% dell'importo è assoggettato a ribasso.

Per quanto riguarda i lavori, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, si evidenzia che in sede progettuale si è ha stimato che i costi della manodopera (relativi ai lavori), compresi nell'importo complessivo dell'appalto, ammontano ad € 1.195.239,06.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, le pertinenti categorie ed i relativi importi, comprensivi dei costi rinvenienti dalla sicurezza, sono quelli riportati nel sottostante prospetto 2.

Prospetto 2: Categorie di lavorazioni oggetto dell'appalto:

LAVORAZIONE	CAT.	CLASS.	QUALIFIC. OBBLIG.	IMPORTO €	PERC.	P/S	SUBAP.
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	VI	SI	7.361.037,40	100%	P	SI
Importo a base di gara soggetto a ribasso				7.309.193,61	100%		

<i>importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>51.843,79</i>		
--	------------------	--	--

L'importo totale a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, comma 1 e all'Allegato I.01 al Codice, è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (id: F012).

Il contratto sarà stipulato a misura per la parte relativa ai lavori e a corpo per i servizi tecnici.

I corrispettivi dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono stati calcolati con riferimento decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice". Detti corrispettivi per l'attività di progettazione/CSP, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dal concorrente in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. L'importo dei servizi tecnici di cui sopra è comprensivo delle spese e degli oneri accessori.

Si precisa che il ribasso unico percentuale offerto si intenderà applicato tanto al compenso professionale per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che all'importo dei lavori.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. a) del Codice, individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater e secondo le modalità dell'Allegato II.2-bis al Codice, così come riportato nel Capitolato speciale d'appalto.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'intervento di che trattasi è finanziato dai fondi di cui all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

4. LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il luogo di svolgimento del contratto è il Comune di Bernalda (MT) frazione di Metaponto, codice NUTS ITF52.

5. TERMINE DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La durata dell'appalto è di 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori o, laddove ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice.

Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del certificato di avvio del servizio ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera c) dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10

giorni, dimostrare

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Per l'esecutore dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), secondo le modalità previste dall'art. 24 del Codice e specificate dalla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. In caso di mancata autorizzazione all'accesso del proprio fascicolo, all'operatore economico sono applicate le disposizioni dell'art. 222, comma 13 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente disciplinare sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente disciplinare sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i servizi tecnici

Sono ammessi gli operatori economici individuati all'art. 66 del codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al il FVOE. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni** dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

e) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

f) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi dell'art. 99 del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

A. Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a), del Codice:

Per l'esecutore dei lavori

L'operatore economico deve essere in possesso di Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara (costruzioni e lavori marittimi), nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il progettista

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 36/2023, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, indicati nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte V dell'Allegato II. 12 del codice. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, non residente in Italia, dovrà presentare, a pena di esclusione iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:

A. i requisiti di cui alla parte V dell'All. II.12 del Codice.

- o per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.
- o L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11
- o requisiti dei professionisti: a pena di esclusione, ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione/CSP, sono richiesti le seguenti professionalità, di cui il concorrente indica, nella domanda di partecipazione integrata con il DGUE, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati:

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- C. Il professionista che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

Le professionalità di cui sopra possono anche essere ricoperte accorpandole in un solo professionista in possesso di tutti i requisiti.

In caso di proposta di gruppo di lavoro, il nominativo del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, nella sezione "GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CSP", con la specificazione dei relativi dati identificativi e della rispettiva qualificazione professionale.

In caso di RTP l'Operatore economico indica, altresì, il giovane progettista di cui all'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice.

All'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di un'associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico Concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 100 comma 1, lett. b) e c), del Codice,

Per l'esecutore dei lavori:

Per quanto disposto all'art. 8 dell'allegato II.18 al codice, l'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice, ossia con il possesso di attestazioni di qualificazione per le categorie e le classifiche sotto riportate.

- **OG7, classifica VI;**
- possesso della certificazione di qualità **UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA;

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 5 Allegato II.12. L'Operatore Economico dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio;**

- gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio**. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra-vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio**.

I requisiti per i progettisti, previsti dal presente bando, per quanto previsto all'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un gruppo di lavoro composto dai progettisti scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Per il progettista

- A. **Possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura** relativo ai migliori tre esercizi negli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo minimo pari al doppio dell'importo a base di gara;

Importo dei servizi	Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura
€. 110.800,00	€. 221.600,00

In caso di raggruppamento, il requisito è posseduto dal gruppo di progettisti nel suo complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito, in caso di raggruppamento, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- B. **Elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo sia pari ad almeno 1.5 volte l'importo stimato dei lavori

Categoria e ID opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Idraulica - D.01	€. 7.361.037,40	€. 11.041.556,10

Il requisito, in caso di raggruppamento, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- C. **Svolgimento di servizi di “punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la pubblicazione del bando consistenti nell’aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, almeno due servizi analoghi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, pari almeno a 0.60 volte il valore della medesima.

Categoria e ID opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per servizi di punta
Idraulica - D.01	€. 7.361.037,40	€. 4.416.622,44

Il requisito, in caso di raggruppamento, NON è frazionabile fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti.

La comprova del requisito relativo alla progettazione è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente (in originale o copia conforme), con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato (in originale o copia autentica), con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti (in originale o copia conforme) stipulati con le amministrazioni pubbliche oppure con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- D. **Possesso di una copertura assicurativa** contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad **€ 1.000.000,00**

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico professionale

- a) Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) **Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 8.2 NON è frazionabile.**

8.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro n. 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di n. 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1, terzo periodo del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per la presente procedura, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, non è consentito il subappalto a cascata, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed evitare il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le categorie di cui alla presente procedura, si specifica che le relative lavorazioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice.

11. GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a € 178.880,90 (euro centosettantottomilaottocentoottanta/90), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo. La fideiussione deve:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

- d. Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni precedenti, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al codice.

Oggetto	Ultima versione	Norma
Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	SA 8000
Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni	2022	ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022
Sistemi di gestione ambientale	2015	UNI EN ISO 14001
Sistemi di gestione per la qualità	2015	UNI EN ISO 9001
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	UNI ISO 45001
Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	UNI/PdR 125

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

12. SOPRALLUOGO

Con riferimento all'art. 92 c. 1 del d.lgs. 36/2023 non è richiesta espressa attestazione circa la visita dei luoghi, ai fini della formulazione dell'offerta; **resta raccomandato** all'OE concorrente di effettuare un sopralluogo in sito ai fini della conoscenza della conformazione delle aree, delle modalità di accesso e della ubicazione dei singoli interventi e quanto necessario per la valutazione dell'appalto.

Resta inteso che la Stazione Appaltante è in ogni caso esonerata da eventuali inesatte valutazioni da parte dell'OE interessato alla formulazione dell'offerta, che deve essere modulata sulla base delle concrete caratteristiche locali.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI RECAPITO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte telematiche devono essere inviate al Commissario entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 27 novembre 2026. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;

- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta” nell’Area personale;
- c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli *step* “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta tecnica”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: .p7m.

L’“Offerta” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell’eventuale traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art.6, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui

all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'intero procedimento.

In tale ipotesi, il RUP/Seggio di gara procederà a:

- a) aprire le buste tecniche ed economiche;
- b) redigere la graduatoria, collocando al primo posto il concorrente che presenta il maggior ribasso percentuale;
- c) aprire la busta amministrativa del concorrente posizionatosi al primo posto della graduatoria per verificare la completezza della documentazione presentata;
- d) attivare, se del caso, il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) verificare l'eventuale anomalia del concorrente posizionatosi al primo posto della graduatoria.

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, il concorrente non fosse ammesso, il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato. La stessa attività sarà eseguita anche in caso di mancato riscontro al soccorso istruttorio.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "[Help desk Operatori economici](#)".

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- a) Domanda di partecipazione;
- b) Documento di gara unico europeo elettronico (da compilarsi online sulla Piattaforma);
- c) Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (se pertinente);
- d) Dichiarazione integrativa al DGUE dei progettisti (se pertinente);
- e) Ricevuta pagamento contribuzione ANAC;

- f) Garanzia provvisoria;
- g) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3 (se pertinente);
- h) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.4 ed eventuale dichiarazione di impegno a costituire RTI - GEIE - Consorzio ordinario (se pertinente);
- i) (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (se pertinente).

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni, a pena di esclusione, sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta da ciascun concorrente, a pena di esclusione, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, a pena di esclusione, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti

temporanei;

- c. le parti delle lavorazioni, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. Relazione tecnica nella quale devono essere descritti in maniera chiara ed esaustiva gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Tale relazione, elaborata e strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo paragrafo 19.1, non potrà superare le 25 (venticinque) pagine in formato A4, intese come facciate numerate, con carattere Times New Roman di grandezza non inferiore a 12 (dodici), numero massimo di righe per pagina pari a 40 (quaranta) e numero massimo di 90 caratteri per rigo. Sono, altresì, ammesse pagine in formato A3; in tal caso ciascuna facciata in formato A3 sarà conteggiata come 2 facciate A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Oltre i limiti innanzi indicati è consentita, laddove funzionale a meglio esplicitare i contenuti delle relazioni, la presentazione di schede, diagrammi o quadri riassuntivi, che mettano meglio in evidenza i contenuti della proposta.
Si precisa che il contenuto delle pagine (intese come facciate) successive al limite massimo sopra indicato per la relazione tecnica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Si precisa, altresì, che non saranno oggetto di valutazione proposte che non siano attinenti ai sub-criteri di valutazione di indicati nel presente Disciplinare.
Si invitano, pertanto, i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.
La relazione per una migliore lettura da parte della Commissione di Gara dovrà essere organizzata secondo i punti riportati nella tabella di cui al paragrafo 19.1 (A1, B1, B2 e C1).
- b. (in caso di avvalimento premiale), il contratto di avvalimento.
- c. Elaborati tecnici e grafici relativi alle proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara di appalto, ideate dal Concorrente e che si intendono attuare;
- d. Quadro sinottico delle migliorie proposte e delle loro finalità;
- e. Computo metrico **non estimativo**, con indicazione, esclusivamente, delle quantità di tutte le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento, senza riferimento alcuno ai prezzi delle stesse, riferito ai lavori del progetto a base di gara integrati da quelli delle proposte migliorative formulate dal concorrente;
- f. Elenco dei prezzi;
- g. Quadro di raffronto tra il computo metrico posto a base di gara e il computo metrico **non estimativo** di offerta, in cui:
 - 1. per le singole lavorazioni, sono evidenziate le variazioni di quantità tra le previsioni del progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara e quelle dell'offerta tecnica proposta dal concorrente;
 - 2. sono evidenziate le quantità di eventuali nuove lavorazioni previste nell'offerta tecnica proposta dal concorrente e non previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara.
- h. Altri elaborati ritenuti opportuni o necessari per illustrare compiutamente le proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti e alle previsioni del progetto a base di appalto;
- i. Ricevuta pagamento contribuzione ANAC.

L'operatore economico è tenuto, se del caso, a indicare in modo analitico le parti dell'offerta tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 lettera a), del Codice. In tal caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "Richieste di oscuramento"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti. Resta fermo che la stazione appaltante valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali istanze di oscuramento presentate dai concorrenti.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa riferita ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ulteriori pagine rispetto a quelle previste non saranno oggetto di valutazione e ai contenuti in esse riportati, riferiti ai criteri/sub criteri, sarà assegnato il punteggio zero.

Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara né ammesse prestazioni minime inferiori rispetto a quelle indicate nel capitolato.

La presenza nella documentazione contenuta nella Busta “Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione economica, diretta o indiretta, o a elementi di prezzo costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** offerto sull'importo a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali mediante arrotondamento per eccesso, se l'ultima cifra è uguale a 5-6-7-8-9, per difetto, se uguale a 0-1-2-3-4;
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;
 - la stima dei costi della manodopera, a pena di esclusione. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera sono indicati al punto 3 del presente disciplinare. Qualora l'operatore economico indichi un costo inferiore tale valore sarà sottoposto a verifica da parte della stazione appaltante. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso d'asta offerto per il servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 41, comma 15bis, del D. Lgs. n. 36/2023, sarà applicato sulla sola componente del 35% dell'importo ovvero su euro 38.780,00.

Nel plico telematico l'operatore economico deve inserire, altresì:

- a) **computo metrico** estimativo dei lavori offerti, elaborato sulla base del computo metrico estimativo allegato al progetto posto a base di gara e comprendente anche le lavorazioni oggetto delle proposte migliorative offerte. Tale documento **deve coincidere** con quello “non estimativo” contenuto nella “Busta B – Offerta tecnica”. L'importo del computo metrico estimativo deve coincidere con l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto;
- b) **l'elenco dei prezzi** unitari, riferito a tutte le lavorazioni utilizzate nel computo metrico estimativo di offerta;
- c) **l'analisi dei prezzi** non presenti nell'elenco prezzi a base d'appalto.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 44, comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Modalità di attribuzione punteggio	PUNTI MAX
A	Modalità di svolgimento della progettazione – Professionalità per il servizio di progettazione	5	A.1	<i>Organigramma del progettista ed esperienza maturata nella progettazione di opere idrauliche. Dimostrazione di aver redatto progetti di</i>	D	5

	esecutiva e CSP			<i>opere analoghe a quelle oggetto di gara per tipologie ed importi in coerenza con il bando di gara. Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</i>		
B	Professionalità dell'esecutore dei lavori	5	B.1	<i>Dimostrazione di aver realizzato opere analoghe a quelle oggetto di gara per tipologie ed importi, con particolare riguardo alla gestione del cantiere, degli approvvigionamenti e della limitazione delle interferenze con le aree limitrofe (portuali/balneari)</i>	D	5
C	Qualità e pregio tecnico delle migliorie	40	C.1	<i>Proposte migliorative atte a migliorare l'organizzazione e gestione del cantiere e finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali dei lavori in fase di esecuzione oltre che per limitare le interferenze del cantiere con le attività locali in coerenza con i pareri e le autorizzazioni acquisite.</i>	D	5
			C.2	<i>Proposte migliorative relative alla qualità dei materiali/tecnologie che si intenderà utilizzare per l'esecuzione dei lavori atti a migliorare la manutenibilità, la funzionalità e la durabilità delle opere a farsi.</i>	D	13
			C.3	<i>Predisposizione di un sistema di rilevazione precoce degli incendi boschivi, monitoraggio ambientale e videosorveglianza ottica e termica con funzioni di intelligenza artificiale a beneficio della Riserva Statale in coerenza con quanto prescritto nella Det. Dir. n. 23BD.2026/D.01001 del 09.07.2026</i>	T	10
			C.5	<i>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare l'effettiva sostenibilità ambientale ed economica del progetto esecutivo con le proposte migliorative offerte autonomamente dal concorrente.</i>	T	2
			C.6	<i>Realizzazione degli interventi di ripristino/manutenzione dei viali forestali di tale area naturale protetta in coerenza con quanto prescritto nella Det. Dir. n. 23BD.2026/D.01001 del 09.07.2026</i>	T	10
D	Soluzioni operative	30	D.1	<i>Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche con riguardo al sistema di verifica, controllo e monitoraggio delle opere realizzate e la sicurezza del sito nel tempo.</i>	D	10
			D.2	<i>Proposte migliorative tese a ridurre l'impatto ambientale con particolare riguardo, ad esempio, alla possibilità di ricorso ai salpamenti per il recupero di un maggiore quantitativo di materiale lapideo presente in situ rispetto a quanto previsto</i>	D	20

				<i>nel progetto posto a base di gara fermo restando la garanzia di stabilità idraulico-strutturale delle opere a farsi.</i>		
E	Certificazioni	5	E.1	<i>Sistemi di gestione ambientale (certificazione gestione ambientale) registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001</i>	T	1
			E.2	<i>Possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016</i>	T	1
			E.3	<i>Possesso della certificazione ISO 45001</i>	T	1
			E.4	<i>Possesso della certificazione SA 8000</i>	T	1
			E5	<i>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 UNI/PDR 125:2022</i>	T	1
	Totale	85				

Con riferimento ai sub-criteri sopra indicati si precisa che i relativi punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato.

I documenti costituenti l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non devono:

- recare alcuna indicazione di natura economica o fare riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell'offerta economica o, in generale, anticipare alcun contenuto relativo all'offerta economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni dei prezzi. Inoltre, non saranno accolte offerte condizionate.

Si precisa, infine, che l'offerta tecnica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario sarà parte integrante del contratto; pertanto, tutte le proposte ivi indicate costituiranno per l'appaltatore ineludibile impegni contrattuali, la cui mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale. In tal caso la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e o spese.

1. Modalità di svolgimento della progettazione.

Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, con particolare riferimento agli indirizzi strategici e metodologici che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del progetto posto a base di gara nonché del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, saranno considerate migliori le offerte che consentano la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili relativamente ai seguenti aspetti:

- efficacia ed efficienza delle modalità di esecuzione del servizio con specifico riferimento al recepimento delle prescrizioni rilasciate dagli Enti a vario titolo coinvolti sul progetto posto a base di gara, nonché all'interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, al fine di garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi;
- efficacia delle azioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle caratteristiche specifiche del contesto urbano in cui occorrerà operare, dei vincoli correlati e della molteplicità di interferenze esistenti, al fine di conseguire le migliori condizioni di sicurezza e minimizzare l'impatto del cantiere sulle attività ricadenti nelle zone di intervento e sul traffico veicolare.

2. Qualità e pregio tecnico delle migliorie

Per i materiali e gli elementi migliorativi con specificazione delle caratteristiche qualitative e di eventuale funzionamento tecnologico in grado di ottimizzare le prestazioni delle opere in termini di maggiore durabilità, minori costi di manutenzione e gestione e livelli superiori di sicurezza;

l'efficacia delle migliorie proposte in termine di inserimento ambientale e paesaggistico e nel contesto di riferimento locale;

3. Soluzioni operative

Il concorrente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà illustrare dettagliatamente:

- modalità di messa in opera di soluzioni alternative e migliorative per l'ottimizzazione del ciclo di vita delle opere, nonché dei piani di controllo e monitoraggio degli interventi realizzati;
- le soluzioni, i materiali e le eventuali modalità di messa in opera o di lavorazioni alternative e migliorative rispetto a quelli previste da progetto, che, con riferimento alla risoluzione delle interferenze, consentano una più efficace gestione delle problematiche connesse ed un limitato impatto per gli insediamenti urbani eventualmente limitrofi;
- proposte per la minimizzazione/mitigazione dei impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento alla presenza di criteri ambientali minimi (C.A.M.), purché compatibili con le specifiche norme tecniche sulle costruzioni e di settore.

4. La valutazione relativa alla lettera E, essendo di natura quantitativa, è attribuita con la presenza dei rispettivi certificati.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **55/85 relativa ai soli criteri di natura qualitativi**.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella.

Tabella dei livelli di valutazione e coefficienti

Giudizio sintetico	Criterio motivazionale	Coefficiente
Del tutto incoerente	La proposta è completamente fuori tema e del tutto incoerente con l'oggetto dell'appalto.	0
Scarsissimo	La proposta è poco pertinente con l'oggetto del servizio e totalmente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,1
Scarso	La proposta, sviluppata in maniera frammentaria ed estremamente superficiale, presenta elementi carenti e marginali ed è fortemente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,2
Gravemente insufficiente	La proposta, sviluppata in maniera parziale e superficiale, tratta gli argomenti in maniera incompleta, presenta elementi di grave insufficienza ed è inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,3
Insufficiente	La proposta, sviluppata in maniera superficiale ed incompleta, tratta gli argomenti con poca chiarezza ed in modo molto generico ed è parzialmente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,4
Appena sufficiente	La proposta, sviluppata in maniera generica e non del tutto completa, tratta gli argomenti in modo poco approfondito e con elementi poco significativi ed è solo in parte rispondente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,5
Sufficiente	La proposta, sviluppata in maniera articolata ma non del tutto completa, tratta gli argomenti con un sufficiente livello di approfondimento con elementi limitati agli aspetti essenziali del servizio ed è grandi linee rispondente in a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,6
Discreto	La proposta, sviluppata in maniera completa, tratta gli argomenti con lodevole grado di approfondimento e con elementi di apprezzabile rilievo qualitativo ed è rispondente a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,7
Buono	La proposta, sviluppata in maniera completa ed approfondita, presenta elementi di buon rilievo qualitativo ed è esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,8
Ottimo	La proposta, sviluppata in maniera completa, convincente e significativa, presenta elementi di grande rilievo qualitativo ed è pienamente esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara	0,9

Eccellente	La proposta, sviluppata in maniera completa, particolarmente convincente e significativa, presenta elementi di notevole rilievo qualitativo ed è totalmente esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	1
------------	---	---

I Commissari di gara potranno utilizzare anche coefficienti intermedi formati da due decimali.

I commissari, con riferimento ai criteri discrezionali, dopo aver attribuito il proprio coefficiente, calcolano la media aritmetica al fine di individuare il coefficiente definitivo che consiste nel portare a 1 (uno) la media aritmetica più alta e parametrare a tale media le medie aritmetiche precedentemente calcolate. Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali mediante arrotondamento per eccesso, se l'ultima cifra è uguale a 5-6-7-8-9, per difetto, se uguale a 0-1-2-3-4;

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica riferita all'esecuzione dei lavori e alla progettazione, all'elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "quadratica":

$$C_i = (R_i/R_{\max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_i = valore (ribasso) offerto dal concorrente i;

$R_{\max}$ = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

α = coefficiente = 0,25

Se il concorrente "i" non effettua alcuno sconto, R_i assume il valore 0, così come il coefficiente C_i , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, C_i assume il valore di 1.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali mediante arrotondamento per eccesso, se l'ultima cifra è uguale a 5-6-7-8-9, per difetto, se uguale a 0-1-2-3-4.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Il punteggio numero ottenuto sarà arrotondamento per eccesso, se l'ultima cifra è uguale a 5-6-7-8-9, per difetto, se uguale a 0-1-2-3-4.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **27 novembre 2026** alle **ore 10:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti

tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso la propria Area personale della Piattaforma, come descritto nel documento "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)".

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP insieme alla commissione giudicatrice all'uopo nominata, procede all'apertura delle offerte presentate e ne verifica la sola completezza del contenuto che sia conforme alla legge di gara, di tale attività viene redatto idoneo verbale in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice successivamente e in una o più sedute riservate procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione saranno registrati in conclusione dalla Piattaforma.

Dopo l'attribuzione dei singoli coefficienti la commissione procede al calcolo della media, degli stessi, nonché parametrando il risultato al migliore rapportato all'unità.

Successivamente procede al calcolo dei singoli punteggi previsti nei criteri e sub-criteri riportati nella tabella riportata al paragrafo 19.1, precisamente alle lettere A1, B1, B2 e C1. I singoli punteggi vengono parametrati per l'attribuzione dei punteggi massimi. Infine la commissione procede alla parametrizzazione del punteggio unico al fine dell'attribuzione del punteggio massimo, ovvero punti 80 (punteggio massimo pari a 85 con sottrazione del punteggio tabellare pari a 5).

Al punteggio finale ottenuto dal singolo operatore economico si procederà ad aggiungere il rispettivo punteggio tabellare previsto nella tabella riportata al paragrafo 19.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata tramite il portale di eProcurement. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il

concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, tramite il portale di eProcurement.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 22, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione, eventualmente con l'ausilio della commissione per la valutazione dell'offerta tecnica, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause

di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per la stipula del contratto discendente dalla presentante procedura di aggiudicazione, si applica il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Agenzia.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto che può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del codice. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile a tutti i partecipanti secondo specifiche modalità e comunicata agli interessati tramite la PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Basilicata.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Ing. Alessandra Antonella Sangiacomo



Signed with  NamirialSign

ALESSANDRA ANTONELLA SANGIACOMO
23/10/2026 09:02:45 UTC+0200